

IVA

I finanziamenti alle partecipate estere aumentano il pro rata di detrazione della holding

di **Marco Peirola**

Per le **holding** che effettuano **operazioni attive di natura finanziaria** nei confronti di società **partecipate non residenti** si pone il problema di stabilire se le relative fatture, non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, siano rilevanti ai fini del calcolo del **pro rata** di detrazione.

Il caso preso in considerazione è quello della società che:

- ha per oggetto sia l'attività di **assunzione di partecipazioni** in altre società e imprese, comprese le **attività strumentali e connesse**, sia l'attività di **commercializzazione** di beni;
- può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le **operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie** ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ipotizzando che la holding abbia concesso **finanziamenti fruttiferi** alle partecipate estere, gli **interessi attivi** vanno fatturati ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le operazioni di natura finanziaria costituiscono **prestazioni di servizi "generiche"** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).

Per queste operazioni, che fino a tutto il 2009 erano contemplate dall'art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, il DLgs. n. 18/2010 ha previsto:

- da un lato, la soppressione del regime di non imponibilità;
- dall'altro, il mantenimento del diritto di detrazione (art. 19, comma 3, lett. a-bis), del DPR 633/1972).

In pratica, a decorrere dal 2010, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), del D.P.R. n. 633/1972), **pur essendo extraterritoriali, danno diritto alla detrazione ove fatturate ad un soggetto extra-UE o relative a beni destinati ad essere esportati.**

A tal fine è stata introdotta la lett. a-bis) del terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, **indispensabile per evitare l'indetraibilità** derivante dal comma 2 del medesimo articolo.

Dato che la detrazione non è riconosciuta per gli acquisti e le importazioni di “beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”, l’IVA a monte assolta sugli acquisti direttamente correlati alle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative **non territorialmente rilevanti** in Italia sarebbe indetraibile in ragione del citato art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la lett. a-bis) consente, come detto, di **mantenere la detrazione** anche a seguito delle modifiche operate dal DLgs. n. 18/2010.

Nel caso in esame, **l’attività della holding è “mista”**, cioè caratterizzata dal compimento di operazioni sia imponibili, sia esenti, per cui sembrerebbe logico ritenere che la detrazione si eserciti con il **metodo del pro rata**, non applicandosi l’indetraibilità specifica di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le operazioni che, a valle, sono esenti o extraterritoriali.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se gli interessi attivi su finanziamenti fatturati ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 concorrano o meno alla formazione del pro rata.

Il dubbio può sorgere in quanto l’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 fa riferimento alle **operazioni esenti** e, per una holding che abbia per oggetto (anche) lo svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni aventi tale natura, le stesse vanno **considerate ai fini della formazione del pro rata**; in proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 19-bis dispone che nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, solo “**quando non formano oggetto dell’attività propria** del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10”.

In definitiva, i finanziamenti costituiscono **operazioni esenti**, ma se concessi a società partecipate **extra-UE** vanno fatturati ex art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, alla stregua di **operazioni non soggette**, come si desume dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

In quest’ultima ipotesi, è dato ritenere che gli interessi attivi rilevino nel calcolo del pro rata non già come operazioni esenti, ma come **operazioni assimilate a quelle imponibili** ai fini dell’esercizio della detrazione, con la conseguenza che la stessa operazione finanziaria:

- se territorialmente rilevante in Italia, **riduce il pro rata di detrazione** in quanto **esente**;
- se non territorialmente rilevante in Italia, **aumenta il pro rata di detrazione** in quanto **imponibile** per assimilazione.

Tale conclusione trova fondamento:

- da un lato, nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondente all’art. 169, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE), che **considera detraibile** l’IVA per le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative “*effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa*”;

- dall'altro, negli artt. 19, comma 5, e 19-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondenti agli artt. 173, par. 1, e 174, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE), che ai fini del calcolo del pro rata fanno riferimento, in via generale, alle **operazioni che danno diritto alla detrazione.**